

Home / Strumenti / Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note /

Hai cercato:

data di firma. Anno 2005 > settembre 2005

[Torna indietro](#)

Struttura di riferimento

Direzione Generale della Giustizia Civile -
Ufficio I

Nota 9 settembre 2005 - Pagamenti con modello F23

9 settembre 2005

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Prot. n. m_dg.DAG.12725.U

Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c.
Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Personale e della Formazione
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

OGGETTO: Pagamenti con modello F23. Istituzione di subcodici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito taluni subcodici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici giudiziari.

L'utilizzo dei subcodici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di

Ministero della Giustizia

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informare gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I subcodici istituiti sono i seguenti:

RU Ufficio recupero crediti

RC Ufficio recupero crediti settore civile

RP Ufficio recupero crediti settore penale

RG Ruolo generale

CR Ufficio corpi di reato

EG Ufficio successioni

SF Sezione fallimentare

È stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9B0, con il codice **9BX**, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9B0 rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

- il **"738T"**, da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773T
- il **"772T"**, da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T
- il **"927T"**, da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici entrata di natura non tributaria

Codice tributo	Descrizione	Codice Tributo Esattoriale
F23		
738T	Recupero spese processuali	1E10
772T	Recupero multe ed ammende	1E08
774T	Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale. Art 113 L 907/42	In corso di attribuzione

Ministero della Giustizia

	consumi. DPR 43/73 e D.lgs 504/95	
1AET	Cassa depositi e prestiti. Cassa ammende	1E02
CxxT	Foglio Annunci legali	1E26
9B4T	Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori	1E25
961T	Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	1E23
927T	Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1E20
897T	Entrate eventuali del Ministero del Tesoro	1E41

Codici entrata di natura tributaria

Codice tributo	Descrizione	Codice Tributo Esattoriale
F23		
750T	Contributo Unificato	1E03
109T	Imposta di registro	1E01
456T	Imposta di bollo	1E05
649T	Imposta ipotecaria	1E06
737T	Imposta catastale	1E48
778T	Tassa ipotecaria	1E11
763T	Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali giudiziari	1E09
943T	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	1E21
731T	Interessi su tasse ed II sugli affari	1E07
964T	Tributi speciali	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito dal D.M. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art. 30 T.U) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

1. per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;
2. per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Ministero della Giustizia

questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Roma, 9 settembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele

Ministero della Giustizia

Dove siamo

Via Arenula, 70 - 00186 Roma Tel. +39 06
63851

Call center

Numero 848 900 110

Contatti

Segnalazioni in internet:

e-mail redazione@giustizia.it

Segnalazioni sul malfunzionamento del sito:

e-mail webmaster@giustizia.it

Pec

Indirizzo postale elettronico per i contatti degli uffici del Ministero e degli uffici delle strutture dell'amministrazione decentrata della giustizia.

[Accessibilità](#) [Intranet](#) [BCG](#) [Call center](#) [Media policy](#) [Note legali](#) [Privacy policy](#) [Mappa del sito](#)

V. si pubblica al sito WEB
del Tribunale

N. 42/E/2022

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore LAGANA



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenule 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897414

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I

Prot.

Rif. *Quar* 970/03

Roma, *29* SET. 2005

Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque
ROMA

Al Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Personale e della Formazione
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

OGGETTO: Pagamenti con modello F23 - Istituzione di sub-codici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito taluni sub-codici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici giudiziari.

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'invio delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti.

RIJ	Ufficio recupero crediti
RC	Ufficio recupero crediti - settore civile
RP	Ufficio recupero crediti - settore penale
RG	Ruolo generale
CR	Ufficio corpi di reato
EG	Ufficio successioni
SF	Sezione fallimentare

E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 980, con il codice 9BX, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 980 rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

il "738T", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773T

il "772T", da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T

il "927T", da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Racupero Crediti

Entrate di natura non tributaria

Codice tributo F23	Descrizione	Codice Tributo Emittoriale
738T	Recupero spese processuali	1E10
772T	Recupero multe ed ammende	1E08
774T	Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale - Art. 113 l. 907/42	In corso di attribuzione
778T	Proventi derivanti da multe ed ammende per delinzioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi - DPR 43/73 e D.lgs 504/95	In corso di attribuzione
1AET	Cassa depositi e prestiti - Cassa ammende	1E02
000T	Foglio Annunci legali	1E26
984T	Ufficiali giudiziari, aiutanti e conduttori	1E25
961T	Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	1E23
927T	Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1E20
897T	Entrate eventuali del Ministero del Tesoro	1E41

Codici entrate di natura tributaria

Codice tributo F23	Descrizione	Codice Tributo Emittoriale
750T	Contributo Unificato	1E03
109T	Imposta di registro	1E01
486T	Imposta di bollo	1E05
649T	Imposta ipotecaria	1E06
737T	Imposta catastale	1E48
778T	Tassa ipotecaria	1E11
763T	Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali giudiziari	1E09
943T	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	1E21

731T	Interessi su tasse ed il fi sugli affari	1E07
9B4T	Tributi speciali	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito dal D.M. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art. 30 T.U.) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

- A) per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;
- B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e ss. del Testo Unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Il Direttore Generale
Francesco Mele

